

SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA
IL RESPONSABILE

PIERLUIGI MACINI

REG. EPD. ANNO. NUMERO.
PG 2010 193286
28 07 2010

Ai Segretario FENIOF
Alessandro Bosi

e, p.c. Ai Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie
della regione Emilia-Romagna

Oggetto: risposta a quesito.

In riferimento alla Sua richiesta dell'8 luglio u.s., pervenuta via mail, effettuate le opportune verifiche, non risulta che vi siano controindicazioni all'effettuazione della cremazione di cadaveri con pace maker, posto che ormai da diversi anni l'alimentazione di tali dispositivi non prevede più l'uso di radionuclidi. Non vi sono, infatti, previsioni normative nazionali al riguardo; alcune Regioni hanno fatto genericamente riferimento in leggi regionali alla rimozione di "protesi", rinviando a determinazioni dirigenziali la regolamentazione dei casi di rimozione.

Tuttavia, nonostante si ritenga che la rimozione dei PM nei cadaveri da sottoporre a cremazione non abbia motivazioni scientifiche, è pur vero che alcuni gestori dei fomi crematori esigono l'esibizione di un'attestazione medica che attesti che il cadavere da cremare non è portatore di pace maker.

Pertanto, tenuto conto dell'esigenza di rispettare la volontà delle persone che hanno optato per la cremazione e considerato che la rimozione del PM compete ad un medico - e tale rimozione non può essere eseguita prima delle 24 ore dal decesso se non previo accertamento elettrocardiografico per almeno 20 minuti primi (tenuto conto che il PM può dare luogo ad artefatti per cui non si ottiene un tracciato isoelettrico) -, si chiede la massima collaborazione da parte delle imprese di onoranze funebri, perché sia informato - il più tempestivamente possibile - il personale sanitario coinvolto negli adempimenti relativi (il medico curante, il medico necroscopo, la Direzione Sanitaria dell'Ospedale nel quale è avvenuto il decesso), affinché si organizzi l'espianto del pace maker, quando necessario, a domicilio come in ambiente nosocomiale.

Quanto al secondo quesito posto relativo alla gestione di particolari rifiuti quali i PM, classificabili come rifiuti sanitari a rischi infettivo, essa spetta all'operatore sanitario secondo le procedure e modalità previste dalla normativa di riferimento.

Certo di poter contare su una fattiva collaborazione, porgo distinti saluti

Pierluigi Macini

